



COMUNICATO STAMPA n. 15/26

Lussemburgo, 12 febbraio 2026

Conclusioni dell'avvocata generale nella causa C-225/24 | Parlamento / Commissione

L'avvocata generale Tamara Ćapeta propone alla Corte di giustizia di annullare la decisione della Commissione che revoca la sospensione dell'erogazione dei fondi all'Ungheria

La Commissione non può erogare fondi dell'Unione a uno Stato membro fino a quando le riforme legislative richieste non siano entrate in vigore e non siano effettivamente applicate. Inoltre, in qualsiasi decisione di erogare tali fondi la Commissione deve dimostrare che ciascuna condizione è stata soddisfatta, tutelando in tal modo gli interessi finanziari dell'Unione, consentendo il controllo giurisdizionale e informando non solo lo Stato membro interessato, ma tutti i cittadini dell'Unione

Ai sensi del regolamento sulle disposizioni comuni (RDC)¹, il finanziamento con fondi provenienti dal bilancio dell'Unione è subordinato al rispetto da parte dello Stato membro di condizioni abilitanti orizzontali, una delle quali è l'osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Nel 2022 la Commissione ha approvato 10 programmi operativi finanziati con i fondi RDC in Ungheria, ma ha sospeso l'erogazione di tali fondi fino a quando il paese non avesse soddisfatto i requisiti stabiliti nella Carta². In tali decisioni la Commissione ha stabilito le condizioni dettagliate che l'Ungheria deve soddisfare per ovviare al mancato rispetto dei requisiti della Carta. Parte di tali requisiti riguardava l'indipendenza della magistratura.

Nel dicembre 2023 la Commissione ha adottato la decisione contestata³, con la quale ha concluso che l'Ungheria aveva soddisfatto i requisiti della Carta in materia di indipendenza della magistratura e ha revocato la sospensione dell'erogazione dei fondi per i programmi correlati. A seguito di tale decisione, l'Ungheria poteva essere ammessa a ricevere circa 10,2 miliardi di euro da vari fondi disciplinati dal RDC.

Il 25 marzo 2024 il Parlamento europeo ha presentato ricorso dinanzi alla Corte di giustizia chiedendo l'annullamento della decisione impugnata. Esso ha sostenuto che la Commissione ha violato il diritto applicabile e ha commesso errori manifesti di valutazione, ha trasgredito il proprio obbligo di motivazione e ha abusato dei propri poteri.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocata generale Tamara Ćapeta propone alla Corte di giustizia di annullare la decisione impugnata della Commissione.

Ella ritiene che, **una volta che la Commissione ha stabilito**, nei limiti del suo potere discrezionale, **i requisiti specifici** che lo Stato membro deve soddisfare per ottenere il pagamento dal bilancio dell'Unione europea, essa **non possa autorizzare il pagamento fino a quando ciascuno di tali requisiti non sia stato soddisfatto**.

In relazione al primo motivo di ricorso del Parlamento, l'avvocata generale Ćapeta ritiene che la Commissione abbia **applicato in modo errato** i requisiti imposti all'Ungheria quando ha autorizzato, senza alcuna spiegazione, l'erogazione di fondi dal bilancio prima che le riforme legislative richieste fossero entrate in vigore o fossero applicate. Inoltre, la Commissione ha **omesso di procedere ad una valutazione adeguata delle riforme** relative all'indipendenza della Kúria (Corte suprema, Ungheria), alle nomine giudiziarie dei membri della Alkotmánybíróság (Corte costituzionale, Ungheria) e alla rimozione degli ostacoli al rinvio pregiudiziale. Infine, la Commissione **non ha vagliato in modo adeguato gli**

sviluppi legislativi che potrebbero compromettere o vanificare gli obiettivi delle riforme intraprese dall'Ungheria.

Quanto al secondo motivo di ricorso addotto dal Parlamento, l'avvocata generale Ćapeta ritiene che la Commissione abbia **violato il proprio obbligo di motivazione** ai sensi dell'articolo 296 TFUE, non fornendo alcuna spiegazione dei motivi per cui si è discostata dai requisiti stabiliti nelle sue decisioni di approvazione del 2022. Anche se tale decisione è formalmente rivolta solo allo Stato membro interessato, sussistono interessi pubblici più ampi alla base di tale decisione, vale a dire l'erogazione di denaro pubblico. Per tale motivo, e in particolare in una situazione in cui lo sblocco dei fondi era stato precedentemente sospeso a causa di timori relativi allo Stato di diritto, l'avvocata generale Ćapeta ritiene che la Commissione debba fornire una spiegazione non solo all'Ungheria, ma anche ai cittadini dell'Unione europea in generale.

Per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso del Parlamento, l'avvocata generale Ćapeta ha tratto la conclusione che le affermazioni relative all'abuso di potere non erano sufficientemente fondate e ha proposto alla Corte di respingere tale motivo.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su [«Europe by Satellite»](#) ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



¹ V. articolo 9, paragrafo 1, del [regolamento \(UE\) 2021/1060](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

² La Commissione ha individuato quattro carenze rilevanti, riguardanti: l'indipendenza della magistratura; la libertà accademica; la cosiddetta «legge sulla protezione dei minori» e il diritto di asilo.

³ Decisione della Commissione, C(2023) 9014, del 13 dicembre 2023, sull'approvazione e la firma della valutazione della Commissione, in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, relativa alla questione delle carenze in termini di indipendenza della magistratura in Ungheria, che considera che la condizione abilitante orizzontale «3. effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti fondamentali» è soddisfatta (non pubblicata).